

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11867 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 15/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 1 [REDACTED] proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. [REDACTED] in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in [REDACTED] DEI
[REDACTED] STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti nella
qualità di eredi di [REDACTED], elettivamente domiciliati
in [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED], che li rappresenta
e difende;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 2276/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 11/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 23 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di di Reggio Calabria, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 246/6/98 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva accolto il ricorso di [REDACTED] contro la cartella di pagamento IVA 1981. La CTR osservava in particolare che, sicuramente estensibile all'IVA il sistema di riscossione delle II.DD. introdotto con il d.P.R. 43/1988, novellante l'art. 17, d.P.R. 602/1973, trattandosi nel caso di specie di iscrizione a ruolo in seguito ad accertamento divenuto definitivo, la stessa doveva considerarsi tardiva, con la conseguenziale illegittimità dell'atto riscossivo impugnato, poiché effettuata oltre il termine decadenziale di cui a detta disposizione legislativa (definitività accertamento il 24 novembre 1991, iscrizione a ruolo febbraio 1996, termine decadenziale ex art. 17, terzo comma, d.P.R. 602/1973, 31 dicembre 1994).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso gli eredi del contribuente, che successivamente hanno depositato una memoria.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell'art. 2953, cod. civ., poiché la CTR ha ritenuto applicabile nella fattispecie concreta la disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, d.P.R. 602/1973, piuttosto che quella codicistica evocata e quindi il termine decadenziale previsto dalla prima disposizione legislativa in luogo di quello prescrizione previsto dalla seconda.

Anzitutto va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della censura sollevata dai controricorrenti, sulla base della considerazione che la questione dell'applicabilità dell'art. 2953, cod. civ. ossia del termine prescrizione dell' *actio iudicati* è stata posta soltanto nel giudizio di legittimità, avendo l'agenzia fiscale sostenuto nei gradi di merito diversamente che risultava applicabile nel caso di specie ed a fronte delle eccezioni del contribuente *de cuius* il termine prescrizione ordinario di cui all'art. 2946, cod. civ.

Bisogna sul punto osservare che nella sua configurazione originaria la lite riguarda una cartella esattoriale pacificamente basata su di un giudicato tributario, essendo questo il titolo esecutivo azionato dall'Ente impositore, tramite l'Agente della riscossione, secondo le procedure dell'esecuzione speciale esattoriale.

In ordine a tale, preciso, oggetto, anche, fattuale si è sviluppata la lite, vedendo contrapposte le tesi rispettive del contribuente e dell'agenzia fiscale, la prima costituita dall'eccezione di decadenza, la seconda dalla affermazione alternativa di applicabilità del termine prescrizione ordinario.

È quindi chiaro che con il ricorso in esame l'Agenzia delle entrate non ha in alcun modo ampliato, inammissibilmente, il *thema decidendum* di fatto, quanto, diversamente, legittimamente e peraltro più appropriatamente, articolato la propria difesa in diritto, con il riferimento ad una più pertinente disposizione legislativa, appunto quella dell'art. 2953, cod. civ., disciplinante il termine di prescrizione dell'*actio judicati*.

Così, in ultima analisi viene evocata l'applicazione del generale principio *jura novit curia*, che non soffre di preclusione processuale diversa da quella del giudicato *inter partes* ex art. 2909, cod. civ.

Ciò posto in via preliminare di rito, la censura è fondata.

Va ribadito che «In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio» (Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 - 01).

Pacifico –come detto- che nel caso di specie si tratti appunto di una cartella esattoriale emessa sulla base di una sentenza -passata in giudicato- reiettiva dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione IVA avente ad oggetto i crediti oggetto della lite, la sentenza impugnata è

chiaramente contrastante con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.

Infine risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede un termine decadenziale anche quando, come nel caso che occupa, si tratti dell'esecuzione esattoriale di una sentenza passata in giudicato.

E' infatti dalla peculiarità del titolo esecutivo che deriva la ragionevolezza della mancata previsione di un termine decadenziale omologo a quello generalmente previsto da tale disposizione legislativa, peraltro non ravvisandosi per quali ragioni tale scelta dovrebbe considerarsi in contrasto con il diritto di difesa ovvero con i principi di capacità contributiva, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, rispettivamente ex artt. 24, 53 e 97, Cost., non fornendo l'evanescente argomentazione difensiva dei controricorrenti alcuno specifico argomento di valutazione al riguardo. In conclusione, il ricorso va dunque accolto in relazione al motivo dedotto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinto il ricorso originario del contribuente.

Stante l'esito alterno delle fasi processuali, le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, imputando quelle del giudizio di legittimità secondo il generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, 7 marzo 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, less distinct signature.